

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO

Art. 1

Attraverso le borse di studio l'Università fornisce il più largo accesso alla conoscenza, alla formazione, alla ricerca scientifica soprattutto per coloro che vivono in condizioni di disagio socioeconomico.

Il presente regolamento garantisce la trasparenza nell'assegnazione delle borse di studio.

Art. 2

Le borse di studio possono essere concesse direttamente dall'Università o da altri Enti tramite l'Università per Stranieri di Siena. La loro erogazione può essere gestita direttamente dall'Università per Stranieri di Siena o dai suoi referenti. Sono referenti, per la materia in oggetto del presente regolamento, gli Istituti Italiani di Cultura, le Ambasciate italiane all'estero, i Consolati, le Università straniere, altre Istituzioni ed altri Enti con i quali si sia stipulato apposito accordo.

L'Università si impegna a dare il debito risalto ai soggetti eroganti e a quelli che ricevono le borse.

Art. 3

I soggetti e gli Enti interessati sono tenuti a presentare le richieste di borse di studio all'Università di norma entro il 31 dicembre di ogni anno. Le richieste possono essere effettuate via internet.

Il modulo per la richiesta è scaricabile dal sito internet dell'Università per Stranieri di Siena. L'Università renderà note le assegnazioni delle borse entro 60 giorni dalla data di scadenza delle domande.

Art. 4

Le borse di studio hanno la seguente tipologia:

- a) tipo A. Copre l'intero importo delle tasse universitarie dei corsi;
- b) tipo B. E' pari all'ammontare della tassa dei corsi e al costo dell'alloggio presso una residenza universitaria in stanza non singola;
- c) tipo C. E' pari all'ammontare della tassa dei corsi e al costo dell'alloggio presso una residenza universitaria in stanza non singola, più l'equivalente del costo del biglietto aereo A/R in classe economica;
- d) tipo D. Copre l'ammontare delle tasse di iscrizione agli esami CILS, ed è riservata ai vincitori dei Premi CILS, come da apposito regolamento;
- e) tipo E. Sostiene programmi di scambio culturale e di ricerca concordate con i Centri dell'università e approvati dai componenti Organi accademici .

Tutti i tipi di borse di studio comprendono l'imposta di bollo, se dovuta.

Art. 5

Le domande per ottenere le borse di studio possono essere inoltrate direttamente all'Università per Stranieri di Siena, o agli Enti di cui all'art. 2. Possono fare domanda i

cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio richiesto dal corso al quale intendono iscriversi.

Art. 6

E' istituita una apposita Commissione per l'assegnazione delle borse di studio, così composta:

- Rettore o suo delegato
- Delegato alle relazioni internazionali
- Delegato allo sviluppo delle attività culturali e alla ricerca
- Preside o suo delegato
- Direttore del Centro Linguistico
- Direttore del Centro CILS
- Responsabile DITALS
- Direttore del Centro di Eccellenza
- Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo competente con funzioni di segretario verbalizzante.

Possono essere consultati dalla Commissione i responsabili di altre strutture eventualmente interessate.

Art. 7

La Commissione assegna le borse di studio mediante una graduatoria costituita sulla base di criteri esplicitati preliminarmente.

La Commissione dovrà privilegiare gli Enti che intrattengono sistematici rapporti di collaborazione con l'Università, o che per la prima volta abbiano stipulato con questa un rapporto di collaborazione.

A parità di merito dovrà essere privilegiato il criterio delle svantaggiate condizioni socioeconomiche.

Ogni informazione relativa alle borse di studio verrà diffusa via internet tramite il sito dell'Università.